



**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE -- IMPRESE**

**Il giudice designato**

esaminati gli atti

a scioglimento della riserva in data 23.5.2025,

premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 642 del 16.1.2015 hanno ritenuto, in ordine ai requisiti richiesti nel vigente ordinamento processuale per la motivazione delle sentenze, conforme al modello normativo (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. *per relationem* ed, in particolare, valido il richiamo al contenuto degli atti difensivi delle parti e degli altri atti processuali;

rilevato che, pertanto, appare legittima l'adozione di tale schema anche per motivare l'ordinanza con cui si assume la presente decisione;


richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso introduttivo e della memoria di costituzione;

**osserva**

**1.** con domanda di arbitrato notificata alla Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano il ricorrente ( *Parte\_1* ) ha impugnato:

- la delibera con la quale in data 31 gennaio 2025 la maggioranza dei consiglieri di amministrazione ( *Per\_1* e *Per\_2* ) della Cooperativa Sociale Operatori Sociosanitari Associati Territoriali a r.l. (la "Cooperativa"), hanno ricondotto al collegio tutti i poteri precedentemente delegati al dott. *Parte\_1* all'epoca Presidente del consiglio di amministrazione e lo hanno revocato dalla carica di Presidente, assegnandosi rispettivamente le cariche di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione;
- le delibere successivamente assunte dall'organo amministrativo, sempre con il dissenso del dott. *Parte\_1*

Per l'individuazione delle delibere "successivamente assunte dall'organo amministrativo", il ricorrente ha rinviato alla espositiva della domanda di arbitrato (allegata al ricorso).



In tale espositiva si legge che: *“A seguito della delibera assunta in spregio delle regole legali e statutarie dal Consiglio di amministrazione in data 31 gennaio 2025, la sig.ra Per\_3 nell’(illegittima) qualità di Presidente dell’organo amministrativo, ha altresì convocato - e conseguentemente si sono tenute - le adunanze dell’11 febbraio 2025 (Doc. 26), 20 febbraio 2025 (Doc. 27), 25 febbraio 2025 (Doc. 28), 28 febbraio 2025 (Doc. 29), 25 marzo 2025 (Doc. 30), e 31 marzo 2025 (Doc. 31). Alla luce della situazione sopra descritta circa quanto accaduto in data 31.01.2025 e dei vizi in esse rintracciabili, le delibere adottate nelle sedute successive a tale data, sono inficiate da altrettanta illegittimità.”*

L’annullabilità della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in data 31 gennaio 2025, invocata dal ricorrente, discenderebbe in particolare dalla circostanza che l’avviso di convocazione è stato trasmesso da un soggetto (la sig.ra Per\_3 all’epoca Vice Presidente del Consiglio di amministrazione) non legittimato, in violazione del principio sancito dalla legge e dallo statuto per cui il potere di convocazione del Consiglio di amministrazione compete esclusivamente al Presidente (art. 2381, comma 1, c.c. e art. 33 dello statuto della Cooperativa).

Con decreto del 23.4.2025, il giudice designato ha emesso il seguente provvedimento: *“letto il ricorso che precede; ritenuta la sussistenza del presupposto per la pronuncia del provvedimento richiesto inaudita altera parte, apparendo l’attesa della convocazione della controparte in grado di pregiudicare le ragioni allegare dalla ricorrente; ritenuta, allo stato degli atti, da un lato, l’apparente fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, in relazione alla irregolarità denunciata (già riconosciuta da questo Tribunale con provvedimento del 12.3.2025) che pare idonea ad inficiare la validità delle delibere impugnate (impregiudicato un più approfondito esame della questione all’esito del contraddittorio); dall’altro lato, l’attualità e irreparabilità del pregiudizio, si come prospettato alle pagine 9 e 10 del ricorso; visti gli artt. 669 sexies, c. 2 e 700 c.p.c.; **SOSPENDE** l’efficacia della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione in data 31 gennaio 2025 e quelle successivamente adottate; ...”.*

Si è costituita in giudizio la società (COOPERATIVA SOCIALE OPERATORI SOCIOSANITARI ASSOCIATI TERRITORIALI a r.l.), eccependo l’inammissibilità del ricorso perché il procedimento arbitrale non sarebbe stato ritualmente incardinato e contestando i presupposti della cautela.

In fatto la resistente, oltre a contestare quanto lamentato dal ricorrente a fondamento delle sue domande, ha inteso evidenziare che con convocazione del 22 aprile 2025 era stata indetta l’assemblea dei soci per discutere: 1) l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre



2024, 2) il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio di amministrazione e 3) per dare lettura del verbale di revisione dell'anno 2024.

La resistente ha poi rilevato che tale assemblea si era tenuta in prima convocazione in data 30 aprile 2025, senza il raggiungimento del relativo *quorum*, per poi essere dunque automaticamente aggiornata in data 3 maggio 2025 in seconda convocazione: in tale ultima occasione è stato approvato il suddetto bilancio di esercizio con conseguente decadenza del CdA in carica e coeva rielezione nelle persone dei soci *Per\_3* *Persona\_4* e *Parte\_2* .

2. Al fin di decidere, occorre anzitutto chiarire che a norma dell'art. 818, co. 2, c.p.c., richiamato nell'art. 838-ter, comma 4, c.p.c., *«prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies»*.


La finalità di tale norma è quella di garantire il più possibile che il processo possa effettivamente dare a chi vanta un diritto tutto quello che egli ha diritto di conseguire, in ossequio al principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione.

Di qui, pur in presenza della clausola compromissoria statutaria, la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario, avente un ruolo vicario e suppletivo fino a quando il collegio arbitrale o l'ufficio dell'arbitro unico non si sia materialmente costituito e, dunque, non possa materialmente procedere ad esaminare tempestivamente l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera (sul punto, *ex multis*, Trib. Torino, 22 aprile 2021 e Trib. Roma, 26 aprile 2018, entrambe reperibili in fonti aperte).

Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente deve essere superata alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente che appare sufficiente a dimostrare – quantomeno nella presente sede ed impregiudicata la valutazione di “competenza” del collegio arbitrale – che il procedimento, preceduto da un tentativo di mediazione, risulta correttamente incardinato.

Il ricorso – qui in disparte le ragioni di forte contrasto intervenute nel rapporto tra gli amministratori – risulta fondato, poiché, per dato pacifico, la delibera del 31 gennaio 2025 è stata preceduta da una convocazione palesemente irregolare, ad opera di un soggetto che non era a ciò legittimato, né dalla legge, né dallo statuto.

Né la suddetta valutazione può mutare alla luce delle difese della resistente, la quale assume che tale convocazione si era resa necessaria, per il comportamento oppositivo ed, in definitiva, illegittimo, del ricorrente nella gestione di talune questioni, risultando ciò – allo stato e secondo la cognizione sommaria che caratterizza il presente provvedimento – del tutto indimostrato.



Sussiste il *periculum in mora*, dovendo qui condividersi quanto esposto dal ricorrente, che appare peraltro confermato da ciò che è successivamente avvenuto, con la nomina di un diverso consiglio di amministrazione, in cui il ricorrente (in precedenza presidente del cda) non compare più.

Alla luce della istanza della resistente del 13.5.2025, appare necessario individuare in modo adeguato il perimetro della cautela qui accordata. Essa riguarda esclusivamente la delibera impugnata ed i successivi ed immediati atti menzionati nella narrativa della domanda di arbitrato.

Non può invece riguardare la delibera con la quale è stato nominato l'attuale consiglio di amministrazione, in data 3.5.2025. Non essendovi nel nostro sistema un principio di caducazione automatica delle delibere assembleari conseguenti a quella annullata (e tantomeno di quella la cui efficacia viene sospesa, in sede cautelare); sarà pertanto onere del ricorrente procedere alle successive, eventuali, impugnazioni.

La delibera del 3.5.2025 risulta allo stato pienamente efficace, non rientrando nel perimetro del provvedimento di sospensione adottato in data 23.4.2025; ciò assorbe le ragioni d'urgenze segnalate dalla resistente in data 13.5.2025, posto che, in assenza di un provvedimento che sospenda o che annulli la delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione, questo ha i poteri propri dell'organo amministrativo, non essendovi ragioni ostative all'utilizzo del conto corrente intestato alla cooperativa (ovviamente per gli scopi e le finalità proprie dell'attività sociale e ferme, al riguardo, le responsabilità degli attuali amministratori). E non sembra un fuor d'opera aggiungere – richiamando qui integralmente l'istanza della resistente del 13.5.2025 – che il pagamento degli stipendi e l'acquisto del gas medicale necessario per le attività della cooperativa, risultano addirittura atti dovuti da parte degli amministratori, dunque non si comprende come possa generarsi un conflitto anche rispetto a tali “incombenze”.


Stante quanto sopra ritenuto il decreto concesso inaudita altera parte in data 23.4.2025 deve trovare integrale conferma.

L'accoglimento del ricorso risulta (in fatto) assorbente rispetto alla questione della opportunità di nominare, sin dalla presente fase, un Curatore speciale per la società.

\*\*\*

Quanto alle spese deve osservarsi quanto segue.

Sebbene il presente procedimento cautelare si inserisca nell'ambito del giudizio arbitrale volto ad ottenere la pronunzia di invalidità delle deliberazioni sopra indicate, deve ritenersi che la statuizione sulle spese (posto che gli arbitri non sono competenti a decidere in ordine alle spese sostenute dalle parti in un diverso, ancorché collegato, giudizio) debba qui trovare compiuta regolamentazione (cfr. artt. 818 e 669 quinquies c.p.c.).



Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società resistente, dovendo essere liquidate, secondo i parametri di cui D.M. n. 55/2014 (e succ. modif.) per i giudizi cautelari, tenuto conto della sua media complessità, del valore indeterminabile della stessa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.

**PQM**

conferma il decreto inaudita altera parte emesso in data 23.4.2025 e, per l'effetto, sospende l'efficacia della delibera assembleare assunta dal Consiglio di amministrazione in data 31 gennaio 2025 e quelle successivamente adottate, ovvero quelle assunte alle adunanze dell'11 febbraio 2025, del 20 febbraio 2025, del 25 febbraio 2025, del 28 febbraio 2025, del 25 marzo 2025 e del 31 marzo 2025;

condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in Euro 1.700,00 oltre spese generali ed accessori.

Si comunichi.

Cagliari 25/05/2025

Il Giudice designato

Bruno Malagoli

Arbitrato in Italia